

Allegato D
Repertorio numero 7323
Raccolta numero 6260
STATUTO

Articolo 1) Denominazione

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti e, in particolare degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, è costituita l'Associazione denominata **"A.G.S.A.T. Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino ETS"** in sigla **A.G.S.A.T. ETS**.

La denominazione estesa o la sigla saranno usate in qualsiasi segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del Terzo settore" e ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento (TN), con indirizzo, attualmente, in Via Giancarlo Maroni n. 15, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Provincia di Trento.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3) Durata

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 4) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e sue successive modifiche e integrazioni.

Propriamente l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (indicate con puntuale richiamo alle corrispondenti lettere dell'elenco delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e sue successive modifiche ed integrazioni):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017; attività di tipo ergoterapeutico e di avviamento al lavoro, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, affinché i soggetti coinvolti possano migliorare le loro condizioni psico-fisiche e sociali e raggiungere una capacità lavorativa autonoma. Tali attività potranno anche estendersi a produzioni di manufatti di qualsiasi genere e natura, nonché alla commercializzazione dei medesimi, purché le modalità di produzione di tali manufatti abbiano precise caratteristiche di conformità ad un progetto educativo volto alla promozione umana, al reinserimento ed alla riabilitazione sociale e purché non sottintendano impegno verso commesse quantitativamente rilevanti;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività di interesse generale indicate nel comma precedente quando fanno riferimento ad attività la cui competenza legislativa è attribuita alla Regione Trentino Alto-Adige ovvero alle Province Autonome di Trento o di Bolzano sono da intendersi definite non dalle norme di carattere nazionale indicate nel comma precedente ma dalle corrispondenti disposizioni vigenti nei territori della Regione Trentino Alto-Adige ovvero delle Province Autonome di Trento o di Bolzano.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a da quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sanitari, in campo socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo – ludico, motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, dell'istruzione, della beneficenza, del tempo libero, della cultura e delle arti, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo , anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

In particolare l'Associazione opera al fine sia di arrecare benefici alla persona con autismo o sindromi correlate, operando nel settore dell'assistenza sociale e socio – sanitaria, sia di rispondere a esigenze di tipo riabilitativo sociale-sanitario per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico, attraverso la creazione e implementazione della rete entro la quale la persona e la sua famiglia sono inserite. Per autismo si intende la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'autismo è disordine del neurosviluppo, biologicamente determinato.

In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) si propone di creare un collegamento tra le famiglie e valorizzare le potenzialità terapeutiche nel campo dell'autismo e delle sindromi correlate;

b) si propone di sostenere, stimolare, collaborare con "équipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, sulle sue cause e sulle possibili terapie;

c) si propone di promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nello sport e nella società;

d) si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica, i genitori e gli operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;

e) si propone di stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali;

f) si propone di promuovere, costituire e amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture

diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;

g) si propone di stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi;

h) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici e amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

i) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale e dei loro familiari;

j) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale e operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

k) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

l) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

m) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

n) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, culturali, artistici, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali e ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva, fisica, con disturbi del neuro sviluppo e/o in situazione di svantaggio sociale e fragilità, nonché delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

o) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

p) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali, civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o per rappresentarli quando non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione, anche assistendo e supportando l'attività dei loro tutori o dei loro amministratori di sostegno.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni, società e

consorzi che svolgono attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita o ad esse strumentali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

In ogni caso l'attività dell'Associazione dovrà conformarsi alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 5) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati coloro che fanno parte attualmente dell'Associazione e coloro che successivamente verranno ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quote associative fissate dall'Organo Amministrativo, che ne determina anche le modalità di versamento.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, libro dei verbali dell'Organo di controllo, libro dei verbali del Consiglio dei Provisori), facendone preventiva e motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo che risponde entro 30 giorni dall'Istanza.

Articolo 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, associati e non.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti dalla Legge. Non è mai ammesso il rimborso forfetario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare ai sensi di legge i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a fare parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con preavviso di 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso, decorso il termine di preavviso, ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso dovuta pro-rata temporis fino alla data di iscrizione del recesso nel libro degli associati, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato o che non sia in regola con il versamento della quota associativa da almeno 3 mesi può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.
- e) Il Collegio dei Probiviri.
- f) Il Revisore legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di Legge in materia di Ets.

Articolo 10) Assemblea degli Associati**A) Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendone il Presidente, i componenti dell'Organo di controllo, i componenti del Collegio dei Probiviri e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e quando ciò sia obbligatorio per legge il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione

dell'Associazione;

– delibera sugli altri oggetti alla stessa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché all'interno del Comune in cui ha sede l'Associazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere..

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, siano iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, e se obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti anche reali sul patrimonio associativo, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive

ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche a soggetti terzi, procure/mandati/incarichi per il compimento di singoli e/o più atti, fermo il rispetto della vigente normativa;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di componenti, variabile da 3 (tre) a 7 (sette), determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone fisiche, la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i

componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall'assemblea degli associati tra i componenti del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Il Presidente deve essere scelto tra gli Associati.

Il Presidente guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo; gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - cui comunque riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, è sostituito dal Vice-Presidente; la firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre componenti scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15) Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea. Esso elegge tra i propri componenti il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta delle parti, tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio è emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta di suo intervento ed è inappellabile.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni.

Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un componente supplente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali, rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento (e non solo) per l'esercizio delle attività associative, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse, ogni altra entrata finalizzata alle attività associative e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il

secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 18) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 19) Entrata in vigore dello statuto – Disposizioni transitorie

L'Associazione è retta dal presente Statuto a partire dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

Gli organi associativi previsti da questo statuto saranno eletti in un'Assemblea convocata immediatamente dopo l'iscrizione della **A.G.S.A.T. Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino ETS** nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi associativi saranno prorogati i precedenti organi dell'Associazione.

Articolo 20) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Sottoscritto: ZANON Alessandro.

Sottoscritto: TOMMASO ROMOLI NOTAIO (Sigillo).

Repertorio numero 7323

Raccolta numero 6260

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque febbraio duemilaventi alle ore 19 (diciannove) e minuti 4 (quattro).

25 febbraio 2020

In Comune di Trento (TN), Via Giancarlo Maroni n. 15.

Insieme a me **TOMMASO ROMOLI**, Notaio in Comune di Riva del Garda (TN), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, è presente il Signor:

- **ZANON Alessandro**, nato a Trento (TN) il giorno 31 ottobre 1966, domiciliato presso la sede dell'associazione di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta **"A.G.S.A.T. ASSOCIAZIONE GENITORI AUTISTICI DEL TRENTINO ONLUS AFFILIATI ANGSA DEL T.A.A."**, con sede in Trento (TN), Via Giancarlo Maroni n. 15, codice fiscale numero 92014040221, Partita Iva 01915050221.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, dichiara che in questo luogo, giorno e ora è riunita in seconda convocazione l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "A.G.S.A.T. ASSOCIAZIONE GENITORI AUTISTICI DEL TRENTINO ONLUS AFFILIATI ANGSA DEL T.A.A.", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Ratifica notarile di avvenuta costituzione dell'associazione di data 1° giugno 2002;
Approvazione del nuovo statuto richiesto per il Riconoscimento Giuridico dell'associazione.

Detto comparente mi chiede quindi di redigere il verbale della presente assemblea; al che aderendo, io Notaio procedo a redigere verbale di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e col consenso unanime degli intervenuti, il comparente; non si fa luogo alla nomina del segretario, stante la presenza di me Notaio.

Quindi il Presidente accerta, constata, dà atto e fa constare che:

- la presente assemblea è stata convocata nei termini e secondo le modalità previsti dal vigente statuto sociale;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per insufficienza del numero dei soci intervenuti;

- sono presenti, in proprio e per delega (in proposito il Presidente dichiara di avere proceduto al controllo sotto il profilo della conformità alle norme di legge e di statuto, e che si procederà alla prescritta conservazione negli atti dell'associazione), 11 (undici) associati su un totale di 16 (sedici) associati, come risulta dall'apposito foglio delle presenze, in cui è indicata l'identità dei partecipanti, foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto lettera "A";

- i suddetti associati presenti possono validamente intervenire e deliberare nella presente assemblea;

- del Consiglio Direttivo sono presenti:

ZANON Alessandro, Presidente;

Baratto Corrado, Maggi Marzia e Colizzi Irene, Consiglieri;

assente giustificato e informato il Consigliere Sorrentino Antonella;

- la presente assemblea straordinaria si reputa pertanto regolarmente costituita in seconda convocazione, e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara di avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea, e di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Tommaso Romoli
NOTAIO



Viale Giuseppe Canella, 11
38066, Riva del Garda (TN)
Tel. 0464553799
Fax 0464560464

Via Cesare Battisti, 19/1
38034, Cembra Lisignago (TN)
Tel. 0461680164
Fax 0461680475

info@notaiotommasoromoli.it

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di
Trento (TN)

in data 28/02/2020

al n. 5078 Serie 1T

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale.

Autorizzazione n. 61452/11 A-
genzia Entrate di Trento di da-

Iniziando, col consenso dell'assemblea, la trattazione congiunta di quanto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone all'assemblea quanto segue:

- con scrittura privata non autenticata del giorno 1° giugno 2002, registrata all'Agenzia delle Entrate di Trento (TN) il giorno 28 giugno 2002 al numero 5.050, serie 3, è stata costituita l'associazione denominata ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - della Provincia di Trento, con sede in Trento (TN), Via Giancarlo Maroni n. 15;

- l'associazione ha costantemente perseguito le finalità statutarie, e precisamente si propone esclusivamente di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a favore dei soggetti autistici e affetti da sindromi correlate, operando essa nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

- con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 8 aprile 2005, non in forma pubblica e non registrato, i soci hanno approvato il cambio della denominazione;

- infine con verbale di assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 14 marzo 2017, non in forma pubblica e non registrato, i soci hanno approvato e aggiornato lo statuto della associazione, statuto che è attualmente in vigore;

- è adesso opportuno ratificare e riprodurre la costituzione dell'associazione, facendo risultare in forma di atto pubblico la sua esistenza, allegando il suo vigente statuto sotto lettera "B", dando atto che la suddetta Associazione dalla data della sua costituzione e sino a oggi ha sempre perseguito il suddetto scopo, costituendo un punto di riferimento per tutti gli associati che nel tempo si sono avvicinati e ne hanno fatto parte;

- è inoltre opportuno adottare sia un nuovo testo organico di statuto sociale che regoli l'attuale svolgimento dell'attività dell'Associazione, e che si allega al presente atto sotto lettera "C", sia un nuovo testo organico di statuto sociale che regoli lo svolgimento dell'attività dell'Associazione a seguito della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e che si allega al presente atto sotto lettera "D".

Pertanto il Presidente propone di:

- ratificare e riprodurre la costituzione dell'associazione, facendone risultare col presente atto pubblico la sua esistenza, con il suo vigente statuto già allegato sotto lettera "B";

- adottare quale nuovo testo organico di statuto sociale - che regoli l'attuale svolgimento dell'attività dell'Associazione - il documento già allegato al presente atto sotto lettera "C", di cui provvede a illustrare dettagliatamente il contenuto;

- adottare quale nuovo testo organico di statuto sociale - che regoli lo svolgimento dell'attività dell'Associazione a seguito della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 - il documento già allegato al presente atto sotto lettera "D", di cui provvede a illustrare dettagliatamente il contenuto.

Dopo breve discussione, l'assemblea procede alla relativa votazione.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente accerta il risultato della votazione, dichiarando che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la proposta del Presidente, e quindi di:

- ratificare e riprodurre la costituzione dell'associazione, facendone risultare col presente atto pubblico la sua esistenza, con il suo vigente statuto già allegato sotto lettera "B";

- adottare quale nuovo testo organico di statuto sociale - che regoli l'attuale svolgimento dell'attività dell'Associazione - il documento già allegato al presente atto sot-

to lettera "C";

- adottare quale nuovo testo organico di statuto sociale - che regoli lo svolgimento dell'attività dell'Associazione a seguito della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 - il documento già allegato al presente atto sotto lettera "D".

L'assemblea, all'unanimità, delega il Signor ZANON Alessandro a svolgere tutte le attività necessarie e/o opportune per dare esecuzione a quanto deliberato, e ad apportare al presente verbale e agli allegati statuti tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero eventualmente richieste per i relativi adempimenti, il tutto senza preventiva consultazione dei soci, e con ratifica fino da ora del suo operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie essendo le ore 20 (venti) e minuti 48 (quarantotto).

Si consente espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia; detti dati potranno pertanto essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla stipula del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La parte dichiara che imposte e spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione, che se le assume.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 27-bis della tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con dispositivo elettronico da persona di mia fiducia sotto mia personale direzione, e in parte scritto di mia mano.

Del medesimo e dei suoi allegati ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.

Consta il presente atto di un solo foglio per 4 (quattro) pagine.

Sottoscritto alle ore 20 (venti) e minuti 48 (quarantotto).

Sottoscritto: ZANON Alessandro.

Sottoscritto: TOMMASO ROMOLI NOTAIO (Sigillo).

È COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, COMPOSTA DA N. 9 (nove) FOGLI, CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.

RIVA DEL GARDA (TN), 28 febbraio 2020.